

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SELLA DI MONTELUCE, LA LOGGIA,
ASCIUTTI, BETTAMIO, CENTARO, D’ALÌ, DE ANNA, DI
BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GRECO, LASAGNA,
LAURO, MAGGIORE, MANFREDI, MANIS, MELUZZI,
MUNGARI, PIANETTA, SCHIFANI, SCOPELLITI, TERRACINI,
TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VERTONE GRIMALDI
e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1997

—————

Norme per lo svolgimento di attività fieristiche

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema fieristico è un insieme di attività essenziali alla comunità industriale e commerciale; ha un rilevante impatto sull'ambiente; è un mercato che cerca «luoghi» per strutturarsi al meglio; ha grandi possibilità di sviluppo; ha insita una dicotomia fra quartieri fieristici e organizzazione di manifestazioni. Con questo disegno di legge si desidera creare le premesse affinché il sistema possa realizzare appieno la sua potenzialità anche in vista di una concorrenza internazionale in arrivo, e della nuova normativa comunitaria.

La fiera è essenziale e strategica per la comunità industriale e commerciale: è luogo di incontro, di scambio di idee, tecnologie e contatti, di informazioni sui nuovi prodotti. È un punto di incontro informale, selettivo, mirato, e a basso costo. Offre opportunità corollarie sempre più importanti: relazioni, congressi, presenza di intermediari commerciali e finanziari, *software* e informatica. La fiera è perciò particolarmente interessante per le piccole e medie aziende, presenti in Italia più che altrove. Occorre allora facilitarvi l'ingresso di nuove creatività e professionalità, nuove tecnologie, nuove infrastrutture. E occorre anche un continuo monitoraggio da parte dei responsabili di politica industriale per gli aspetti di rilevanza internazionale.

La fiera ha un importantissimo impatto economico sul territorio, con ricaduta diretta sul turismo, commercio, servizi e sull'indotto. Si viene tuttavia a creare una pressione sul territorio dovuta agli aspetti di infrastrutture, peso sulla collettività, costi indiretti che sono quantificabili solo localmente. Occorre perciò che decisioni che riguardano i nuovi quartieri e loro idoneità, autorizzazioni, e quant'altro riguarda direttamente la manifestazione fieristica siano pre-

se dalla regione (localmente per fiere minori), con l'ottica che ogni comunità attrezzii il proprio territorio con infrastrutture che attraggano sviluppo.

La fiera è un mercato, e come tale cerca i luoghi ove strutturarsi nel modo più libero e flessibile; ma richiede un minimo di regole che garantiscano l'accesso paritetico e trasparente a chi vuole esporre, chi vuole organizzare fiere, e chi vuole sviluppare quartieri, evitando che si creino posizioni dominanti. Regole che definiscano le qualifiche delle fiere. Regole che impongano a operatori certi *standards*. Regole per permettere che il costo dell'impatto territoriale venga debitamente valutato. Ma regole leggere, altrimenti il mercato sfugge. Perciò libertà di iniziativa economica, tenendo presente il pubblico interesse.

Il sistema fieristico ha grandi possibilità di sviluppo: ma la concorrenza internazionale può privarci della crescita. Il *trend* internazionale è sostenuto; il coinvolgimento di operatori di tutto il mondo specializzati nell'organizzazione di fiere è sempre maggiore; cresce la specializzazione delle imprese e aumenta l'attività nei beni intermedi e dei servizi; si richiedono sempre più contatti diretti; il *marketing* ha costi sempre crescenti in un mondo commerciale sempre più vasto; le microimprese ad elevata specializzazione sono sempre più presenti; la mobilità di chi produce e chi acquista è sempre maggiore, e i compratori, ormai richiedono di trovare lo stato dell'arte tutto concentrato e a cadenze sempre più ravvicinate. Ossia esiste una domanda esigente, in crescita, e geograficamente internazionale. Crescita per numero di persone in ciascuna manifestazione; per numero di fiere specializzate; per giorni di utilizzo dei quartieri. Occorre fronteggiarla, attrezzando quartieri

e organizzatori. Occorre prevedere la nascita di nuove fiere destinate alla crescita. Occorre trovare soluzioni finanziarie che permetteranno di affrontare il nuovo.

Il sistema fieristico attuale ha insita una dicotomia fra proprietà dei quartieri fieristici da un lato, e organizzazione di manifestazioni dall'altro. I quartieri richiedono elevati investimenti in costruzioni e manutenzione; devono aggiornare la loro tecnologia; devono costantemente adeguarsi ad un mercato *capital intensive* quale quello dei quartieri internazionali, nostri futuri concorrenti. Sono investimenti che lo Stato non può più fornire; ma che potrebbero anche essere reperiti sul mercato dei capitali se potessero presentarsi nel modo giusto. Ad essi occorre applicare un trattamento deimbalsamativo; metterli in grado di offrire agli organizzatori spazi adatti, preparandosi così a fronteggiare la concorrenza dei quartieri internazionali. Gli organizzatori invece sono la creatività e l'inventiva, unita alla professionalità della gestione di grandi masse e di grandi spazi. Inventarsi una nuova fiera o riqualificarne una esistente è un rischio ben diverso da quello immobiliare. Come diversi sono i tempi degli investimenti e degli ammortamenti fra quartieri e organizzatori. Ne consegue che i due aspetti devono essere ben distinti, sviluppati da soggetti giuridici diversi e che abbiano come oggetto sociale l'una o l'altra attività. L'interfaccia deve essere chiara e trasparente nella contrattistica, nel controllo della contabilità (revisione contabile, non controllo burocratico), e nella composizione dei consigli di amministrazione. Così i quartieri potranno concentrarsi sull'attività e gestione immobiliare, rivolgendosi se necessario finanche alle borse locali, e usufruendo dei vantaggi fiscali della rivalutazione esentasse dei cespiti purchè reimpiegata in ristrutturazioni; ottenendone così una redditività che ne renderà interessante l'investimento anche da parte del privato. E con nulla osta regionale potranno sorgere nuovi quartieri estensioni degli attuali. Ma per organizzare manifestazioni fieristiche si dovranno costituire

altri soggetti, ben distinti, il cui azionariato sia però aperto alla partecipazione degli enti fieristici preesistenti, evitando qualsiasi pericolo di commistione e di abuso di potere dominante da parte dei quartieri.

Onorevoli senatori, dalle considerazioni sviluppate discende il presente disegno di legge. Tre gli elementi caratteristici:

1. Sono le regioni a gestire ed autorizzare i vari aspetti dell'attività fieristica, in osservanza al decentramento in atto, eccezion fatta per le fiere internazionali e per quelle locali, e per la formulazione del calendario.

2. Possono svolgere attività fieristica (proprietà quartieri e organizzazione manifestazioni fieristiche) sia soggetti pubblici che privati.

3. Il ruolo di proprietario di quartiere fieristico deve essere ben distinto e incompatibile da quello di organizzatore di manifestazioni fieristiche.

Passando ora all'esame dell'articolato, il disegno di legge si struttura come segue.

L'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali della legge. L'attività fieristica rientra nella libera iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione ed è «di pubblico interesse» in quanto funzionale allo sviluppo dell'economia e avente una ricaduta economica, ma anche di necessità di infrastrutture nell'area in cui viene svolta. Permette a soggetti pubblici e privati di svolgere liberamente attività fieristiche; e ricorda che quanto non specificatamente contemplato da questa legge è considerato ammesso.

L'articolo 2 definisce i vari elementi che entrano in questa legge. Le manifestazioni fieristiche, gli espositori, i visitatori, il quartiere fieristico, i proprietari di quartieri fieristici, ben distinti dagli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

L'articolo 3 permette all'amministrazione competente di autorizzare qualsiasi tipologia di manifestazione fieristica. Esclude

dall'ambito dell'applicazione della presente legge le esposizioni universali, in quanto disciplinate da apposite convenzioni internazionali; le esposizioni promozionali realizzate da un singolo produttore o marginali rispetto a manifestazioni culturali, e le attività commerciali o di vendita disciplinate da altre leggi. Di particolare importanza è l'esenzione delle manifestazioni fieristiche dall'imposta sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici.

L'articolo 4 specifica che sia i soggetti pubblici che privati sono legittimati all'organizzazione di manifestazioni fieristiche purchè siano società di capitali; e consente l'accesso anche a soggetti di altri Paesi dell'Unione europea. Ammette all'organizzazione di manifestazioni fieristiche locali anche società di persone. Stabilisce che i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche non possono essere contemporaneamente proprietari o gestori dei quartieri fieristici. Permette loro di organizzare manifestazioni fieristiche attraverso apposite società di capitali; tali società non possono però avere membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in comune, e devono avere il bilancio verificato da una società di revisori contabili iscritti nell'albo Consob.

L'articolo 5 definisce la qualificazione delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale. Il riconoscimento è di competenza, per le fiere internazionali, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il comitato tecnico-consultivo; per le fiere nazionali e regionali, delle regioni e delle province autonome; per le fiere locali, dei comuni. Si prevede infine che le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgano in quartieri permanenti, salvo motivata deroga disposta dall'amministrazione competente alla qualifica, e che i dati attinenti ad espositori e visitatori siano accertati e certificati.

L'articolo 6 stabilisce che siano le regioni ad autorizzare le manifestazioni fieristiche, con validità annuale. Fanno deroga le fiere locali, che richiedono solo l'autorizzazione del comune. Indica i criteri su cui basare l'autorizzazione, ed equipara i soggetti europei a quelli italiani.

L'articolo 7 disciplina la concomitanza e il calendario delle fiere. Non permette che vengano organizzate fiere internazionali o nazionali nello stesso settore merceologico nell'arco dei tre mesi a meno di deroga da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa dirimere problemi di sovrapposizione date, e debba redigere il calendario fieristico annuale per manifestazioni di carattere internazionale e nazionale.

L'articolo 8 stabilisce che i nuovi quartieri fieristici permanenti con oltre 10.000 metri quadrati, nonchè l'ampliamento di quelli esistenti oltre il limite suddetto, siano assoggettati al nulla osta delle regioni.

L'articolo 9 disciplina gli enti fieristici. In primo luogo permette a persone giuridiche di diritto privato che già gestiscono quartieri fieristici di essere riconosciute come enti fieristici dal presidente della regione, e demanda le funzioni dell'autorità governativa alle regioni. Stabilisce che le regioni debbano riordinare gli enti fieristici preesistenti, trasformandoli in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, applicando agli atti di conferimento imposte in misura fissa, e autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per manutenzione straordinaria. Permette alle regioni di assimilare ad enti fieristici le società a partecipazione pubblica preesistenti che dispongono o possiedono immobili ad uso fieristico, utilizzati in almeno tre fiere internazionali nei cinque anni precedenti. Dà facoltà agli enti fieristici di costituire società di capitali con quota di maggioranza che possono possedere o gestire

quartieri fieristici e a cui detti enti possono anche conferire le loro attività immobiliari; a tali conferimenti si applica la legge 30 luglio 1990, n. 218. Tali società possono acquistare, ampliare e vendere quartieri fieristici e svilupparne nuovi e hanno possibilità di accedere alla quotazione borsistica locale, nazionale e internazionale. Permette ai soggetti pubblici e privati proprietari di quartieri fieristici e inquadrabili fra i soggetti Irpeg, di rivalutare gli immobili acquistati prima del 31 dicembre 1990, senza che i relativi saldi attivi concorrano a formare reddito imponibile, purchè utilizzati per ristrutturazioni e ammodernamenti del quartiere fieristico. Infine permette agli enti fieristici e ai soggetti proprietari di quartieri fieristici di costituire società di capitali per organizzare manifestazioni fieristiche; a questo proposito è fatto divieto agli enti fieristici di praticare condizioni di favore ad organizzatori di manifestazioni in cui essi detengano interessi azionari o legami finanziari.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presieduto dal Ministro o in sua vece dal sottosegretario con delega per le fiere. È composto da undici membri, designati da vari enti, che durano in carica quattro anni rinnovabili. Il comitato esprime pareri obbligatori sulla qualifica, quartieri e sedi espositive diverse dai quartieri, per fiere internazionali; sulla formazione del calendario annuale e sui conflitti di concomitanza fiere nazionali; e coadiuva il Ministe-

ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel controllo statistico espositori e visitatori delle fiere internazionali e nazionali.

L'articolo 11 prevede sanzioni nell'eventualità del mancato rispetto di autorizzazioni e qualificazioni. La mancanza di autorizzazione comporta provvedimenti per impedire l'apertura o disporre la chiusura, oltre una sanzione amministrativa. Lo svolgimento con modalità diverse o qualifica superiore prevede una sanzione amministrativa. La mancata attuazione delle disposizioni relative al controllo statistico visitatori ed espositori comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 10 a 100 milioni. Inoltre chi organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate o con qualifica diversa non potrà organizzare manifestazioni nei quattro anni successivi.

L'articolo 12 detta disposizioni transitorie. Le fiere di Milano, Bari, Verona e la «Mostra d'Oltremare» di Napoli avranno le loro funzioni amministrative trasferite alle regioni. Dispone che entro centottanta giorni venga emanato un regolamento contenente disposizioni di attuazione degli articoli 5, 7 e 10, e della disciplina del controllo statistico delle manifestazioni nazionali e internazionali. Dispone che i procedimenti di autorizzazione in corso continuino ad essere regolati dalla disciplina vigente. Richiede che entro centottanta giorni le regioni modifichino le disposizioni legislative e amministrative regionali per conformarle a questa legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali nella materia delle attività fieristiche in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con le normative comunitarie; disciplina l'esercizio delle funzioni statali, regionali e comunali nella materia; e definisce i rapporti fra i soggetti che esercitano attività fieristiche.

2. L'attività fieristica rientra nella libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione; ed è considerata attività di pubblico interesse ed assoggettata a regime autorizzativo in quanto preordinata allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo, alla facilitazione degli scambi ed alla promozione del progresso tecnico ed economico, e in quanto la ricaduta economica, di infrastrutture, di servizi e di coordinamento abbraccia l'intera comunità in cui viene svolta.

3. I soggetti pubblici e privati possono esercitare liberamente attività fieristica, gestione di quartieri fieristici, investimenti e sviluppo di nuovi quartieri fieristici, organizzazione di manifestazioni fieristiche e qualsivoglia altra attività fieristica, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, ed in conformità con la normativa comunitaria.

4. Quanto non specificatamente contemplato dalla presente legge è ammesso.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, effettuata in idonei complessi espositivi da una pluralità di espositori, di beni e servizi in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici cui l'iniziativa è rivolta;

b) «espositori», i produttori od i rivenditori operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti, che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartiere fieristico», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «proprietari di quartieri fieristici», i soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità di quartieri fieristici, anche con contratti di locazione finanziaria o a titolo di concessione;

f) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti economici pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

Art. 3.

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere esercitate secondo qualsiasi tipologia,

purchè autorizzate dall'amministrazione competente.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni universali, disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314;

b) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore;

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, marginali rispetto a convegni o manifestazioni culturali;

d) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche;

e) le attività commerciali svolte anche in forma continuata da parte di una pluralità di titolari, e disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, o da altre leggi successive emanate dallo Stato o dalle regioni.

3. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 708.

Art. 4.

(Soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche)

1. L'organizzazione di manifestazioni fieristiche è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati aventi la forma di società di capitali e aventi nell'oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonchè ai soggetti pubblici e privati degli altri Paesi dell'Unione europea legittimati ad organizzare manifestazioni fieristiche dall'ordinamento giuridico dello stato di appartenenza.

2. L'organizzazione di manifestazioni fieristiche con qualifica di fiera locale è consentita anche ai soggetti costituiti nella forma di società di persone.

3. I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche non possono essere proprietari o gestori in parte o *in toto* di quartieri fieristici. È tuttavia ammesso che soggetti proprietari di quartieri fieristici costituiscano apposite società di capitali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

4. È fatto divieto ad amministratori e sindaci di soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche di ricoprire cariche societarie in soggetti proprietari di quartieri fieristici.

5. È fatto obbligo ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Consob.

Art. 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, da effettuare secondo criteri omogenei sul territorio nazionale, ha validità di un anno, ed è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la qualifica di fiera internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome per le qualifiche di fiera nazionale e regionale;

c) dei comuni per le fiere locali.

3. Il riconoscimento o la conferma della qualifica è concesso dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle attività fieristiche;

b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi presentati;

c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica e della propensione a promuovere il progresso tecnico ed economico del settore cui si rivolge;

e) dell'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale è attribuito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 10. La relativa istanza è presentata unitamente alla domanda di autorizzazione alla regione che provvede a trasmetterla al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica dei requisiti di cui al comma 3 e del comma 3 dell'articolo 6.

5. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, disciplina il procedimento di attribuzione del riconoscimento o della conferma delle qualifiche di fiera internazionale e di fiera nazionale nel rispetto dei criteri fissati dal presente articolo.

6. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale devono svolgersi in quartieri permanenti dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonchè di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione, salvo motivata deroga disposta dall'amministrazione competente al riconoscimento o

alla conferma della qualifica, in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione stessa ed alla accertata idoneità delle strutture e dei servizi della sede espositiva proposta.

7. I dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale sono accertati per mezzo di idonei ed oggettivi sistemi di rilevazione e di certificazione.

Art. 6.

(Autorizzazione allo svolgimento)

1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è soggetto ad autorizzazione regionale, con validità annuale, la quale determina i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.

2. Le fiere con qualifica locale richiedono solo l'autorizzazione del comune in cui si svolgono.

3. Il procedimento di autorizzazione è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica della manifestazione fieristica, che:

a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione;

b) la sede espositiva sia idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire compatibilmente con gli spazi disponibili condizioni paritetiche di accesso a tutti gli espositori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le modalità di partecipazione dell'espositore rispondano a criteri di chiarezza.

4. Per il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), da parte dei soggetti stabiliti negli altri Paesi dell'Unione europea si applica il principio del mutuo riconoscimento.

Art. 7.

*(Disciplina delle concomitanze
e del calendario)*

1. Non possono essere autorizzate fiere specializzate con qualifica internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano in concomitanza tra loro, o nei tre mesi precedenti o successivi, salvo deroghe motivate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni inviano gli elenchi delle manifestazioni fieristiche che intendono autorizzare con qualifica di nazionale, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora vi siano concomitanze e non si raggiungano intese con le regioni interessate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a risolvere in via sostitutiva, sentito il comitato tecnico-consulativo, la situazione di difformità con decisione motivata, e comunica le decisioni assunte alle regioni interessate per l'attuazione.

3. Sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

Art. 8.

(Quartieri fieristici)

1. Le regioni assoggettano ad apposito nulla osta regionale la realizzazione di nuovi quartieri fieristici permanenti aventi su-

perficie netta superiore a diecimila metri quadrati, nonchè l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto.

Art. 9.

(Enti fieristici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti come enti fieristici le persone giuridiche di diritto privato che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di sviluppo e qualificazione del sistema produttivo e degli scambi attraverso la gestione immobiliare del quartiere fieristico e delle attività connesse. Il riconoscimento, con gli effetti dell'articolo 12 del codice civile, è concesso dal presidente della regione nel cui territorio l'ente ha la sede legale.

2. Gli enti fieristici di cui al comma 1 sono disciplinati dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile. Per i predetti enti le funzioni demandate all'autorità governativa sono attribuite alle regioni.

3. Le regioni disciplinano, entro il termine stabilito dall'articolo 12, comma 5, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, prevedendone la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria, dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione o con contratto di locazione finanziaria.

5. Le regioni possono assimilare agli enti fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla mede-

sima data risultino proprietari, o godano delle disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali abbiano svolto almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti fieristici possono costituire società di capitali che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente prevista quale scopo sociale la proprietà di quartieri fieristici. A tali società gli enti fieristici possono anche conferire in tutto o in parte le loro attività immobiliari, purchè mantengano la maggioranza azionaria della società conferitaria. Ai conferimenti degli enti fieristici per la costituzione delle predette società di capitali, di cui al presente comma, si applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni.

7. Le società costituite ai sensi del comma 6 potranno acquisire, gestire, ampliare e vendere quartieri fieristici o parte di essi sviluppare nuovi quartieri fieristici, e intraprendere qualsiasi altra attività immobiliare nel settore fieristico, fatta eccezione l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. Dette società potranno attingere a finanziamenti privati, bancari, emissioni di obbligazioni e qualsiasi altro strumento finanziario. È consentito a tali società accedere alla quotazione sui mercati borsistici locali, nazionale e internazionali. Agli atti di conferimento previsti dal presente comma le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

8. I soggetti pubblici e privati assoggettabili all'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, che possiedano quartieri fieristici anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente

ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori correnti.

9. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 8 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 8. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso.

10. Per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche e delle attività alle stesse connesse, gli enti fieristici di cui al comma 1 e i soggetti proprietari di quartieri fieristici di cui al comma 6 costituiscono società di capitali, sottoposte alle norme e procedure previste per i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 4 e con scopo sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

11. È fatto divieto a qualsiasi ente fieristico o soggetto proprietario di quartiere fieristico, di praticare condizioni di favore a organizzatori di manifestazioni fieristiche in cui detengano interessi azionari o legami finanziari di qualsiasi natura.

Art. 10.

(Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il

comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comitato tecnico-consultivo è presieduto dal Ministro od in sua vece dal Sottosegretario con delega alle fiere ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dai quartieri fieristici;
- b) tre rappresentanti designati dagli organizzatori delle manifestazioni fieristiche;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

3. I componenti del comitato tecnico-consultivo durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

4. Il comitato tecnico-consultivo esprime parere obbligatorio:

- a) sull'attribuzione della qualifica internazionale;
- b) sull'idoneità dei quartieri fieristici permanenti per manifestazioni con qualifica internazionale;
- c) sull'idoneità delle sedi espositive delle manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;
- d) sui conflitti di concomitanza fra regioni in ordine allo svolgimento di fiere nazionali;
- e) sulla formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

5. Il comitato tecnico-consultivo coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di allestimento o svolgimento senza autorizzazione, la regione competente per l'autorizzazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente perchè disponga l'esecuzione coattiva. La regione prevede altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma rapportata alla superficie espositiva utilizzata.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero con qualificazione superiore a quella riconosciuta, la regione prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma rapportata al fatturato della manifestazione.

4. Il regolamento di attuazione può prevedere per la violazione delle disposizioni relative al controllo statistico delle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10 a 100 milioni di lire.

5. I soggetti che hanno organizzato una manifestazione fieristica non autorizzata o con qualificazione diversa da quella riconosciuta, non potranno proporre una nuova istanza ed ottenere la relativa autorizzazione nei quattro anni successivi.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti gli Enti fiera internazionali di Milano,

di Bari e di Verona, nonchè l'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» sono trasferite alle regioni nel cui territorio hanno sede. Entro tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a consegnare a ciascuna regione interessata, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente comma.

2. Con regolamento da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale sono dettate le disposizioni di attuazione degli articoli 5, 7 e 10 ed è disciplinata la funzione di controllo statistico delle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale e nazionale.

3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

4. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

